

Regolamento della Rappresentanza degli Studenti

Visto il D.P.R. n. 132 del 28 Febbraio 2003

Visto lo statuto dell'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova

La Consulta degli Studenti delibera il seguente Regolamento con effetto dall'Anno Accademico 2017/18.

Articolo 1 - Rappresentanza degli Studenti

Gli studenti dell'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova sono rappresentati dalla Consulta degli Studenti e dal Collegio Studentesco, i quali esercitano funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture relativamente alla tutela degli interessi degli iscritti presso l'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova.

Articolo 2 - Organizzazione e compiti della Rappresentanza degli Studenti

La Consulta degli Studenti e il Collegio Studentesco devono esprimere parere obbligatorio su questioni attinenti all'attuazione dei principi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici di alta formazione e del diritto allo studio, alla organizzazione dei servizi didattici, anche complementari, e di ogni altro servizio fornito dall'Accademia nell'interesse degli studenti; indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio Accademico con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi, anche avvalendosi di apposite strutture messe a disposizione dall'Accademia; proporre un piano di iniziative di carattere culturale e di progetti che riguardino attività autonome o destinate ad un piano di collaborazione con il personale docente, nel rispetto delle norme vigenti, da inoltrare al Consiglio Accademico e, successivamente, al Consiglio di Amministrazione per le relative competenze.

Articolo 3 - Consulta degli Studenti

A. Visti i criteri dell'articolo 12 del D.P.R. N.132/2003, la Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti.

B. Una volta eletti, i membri della Consulta devono, internamente al proprio organo, nominare tre cariche di cui Presidente, Vicepresidente e Segretario. Ciascuna carica ha validità triennale. Il mandato triennale di ogni membro della Consulta può decadere per cessazione del corso di studi entro il rinvio della tesi, per rinuncia spontanea alla carica o in seguito ad una proposta di diffida, la quale deve essere convalidata dagli altri membri della Consulta e presentata alla Direzione. In caso di decadenza, la Consulta deve reintegrare con la massima urgenza il seggio vacante, effettuando nuove elezioni.

C. Il Presidente è il rappresentante della Consulta e presiede le riunioni della Consulta degli Studenti e le Assemblee Generali degli Studenti fissandone data, ora e ordine del giorno. Il Vicepresidente è incaricato di prendere le veci del Presidente qualora assente, inoltre si occupa delle comunicazioni interne ed esterne al Consiglio degli Studenti. Il Segretario cura la stesura dei verbali del Consiglio degli Studenti e dell'Assemblea Generale degli Studenti.

D. La Consulta deve nominare tra i suoi membri due rappresentanti che partecipino al Consiglio Accademico e uno che partecipi al Consiglio di Amministrazione.

E. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta, come previsto dall'articolo 12 comma 2 del D.P.R. n. 132/2003.

Articolo 4 - Collegio Studentesco

Il Collegio Studentesco è formato da un Rappresentante per ogni corso di laurea (triennio e biennio) e ha carica annuale. Il mandato annuale di ogni Rappresentante può decadere per cessazione del corso di studi, per rinuncia spontanea alla carica o in seguito ad una proposta di diffida, la quale deve essere presentata ai membri della Consulta, che ne provvedono la comunicazione con la Direzione. In caso di decadenza, il corso di laurea in questione deve provvedere ad eleggere un nuovo membro. Qualora ciò non fosse possibile, dovranno essere indette nuove elezioni. I Rappresentanti hanno il compito di mediare tra la Consulta, gli Studenti e i Docenti per questioni inerenti alla Scuola di appartenenza, inoltre prendono parte alle riunioni indette dalla Consulta degli Studenti.

Articolo 5 - Riunioni della Consulta degli Studenti

La Consulta degli Studenti ha il compito di convocare, almeno una volta ogni due mesi, una riunione, alla quale partecipano anche i membri del Collegio Studentesco. La Consulta ha il compito di indire, almeno una volta ogni due mesi, un'Assemblea Generale degli Studenti.

Articolo 6 - Assemblea Generale degli Studenti

L'Assemblea Generale degli Studenti è aperta a tutti gli studenti iscritti all'Accademia Ligustica di Belle Arti. La Consulta degli Studenti deve comunicare, alla Direzione e agli studenti, orario, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea con almeno sette giorni di preavviso, garantendo la più ampia partecipazione. L'Assemblea Generale ha lo scopo di informare, ascoltare, discutere e condividere le attività, le proposte ed i problemi degli studenti e dell'Accademia.

Articolo 7 - Elezioni della Consulta degli Studenti

A. Tutte le fasi del seggio elettorale devono essere gestite dalla Consulta in carica, la quale in caso di necessità può delegare altri studenti. Le elezioni devono avvenire entro 60 giorni dall'inizio delle attività didattiche.

B. Gli interessati dovranno candidarsi in lista secondo le seguenti modalità.

Da 0 a 500 studenti, tre candidati appartenenti a minimo due corsi diversi;

Da 500 a 1000 studenti, cinque candidati appartenenti a minimo tre corsi diversi ;

Da 1000 a 1500 studenti, sette candidati appartenenti a minimo tre corsi diversi;

Da 1500 a 2000 studenti, nove candidati appartenenti a minimo tre corsi diversi;

Oltre i 2000 studenti, undici candidati appartenenti a minimo tre corsi diversi.

C. Possono candidarsi tutti gli studenti dell'Accademia Ligustica di Belle Arti che siano in regola con le tasse e che non siano fuori corso. Le candidature dovranno essere presentate in forma scritta alla Segreteria Didattica entro una settimana dalla data prefissata per le elezioni.

D. Tutti gli studenti iscritti all'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova hanno diritto di voto. Il voto è personale, diretto e segreto.

E. Per votare, ogni studente deve presentare un documento d'identità e firmare il verbale che ne attesti la presenza. Dopodiché viene fornita la scheda elettorale, nella quale lo studente elettore deve riportare Nome e Cognome di un unico candidato. Non è possibile votare più candidati.

F. La lista eletta è quella con il maggior numero di voti ricevuti. In caso di parità viene eletta la lista con maggior anzianità didattica complessiva. In caso di ulteriore parità è la lista con maggior numero di CFA complessivi ad ottenere la carica.

G. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura dei seggi. Il presidente del seggio, visto il risultato elettorale, procede a renderlo noto ufficialmente con provvedimento da comunicare alla Direzione.

Articolo 8 - Elezioni del Collegio Studentesco

I membri del Collegio Studentesco devono essere eletti autonomamente dai vari corsi di laurea tra i propri studenti. Ogni corso deve comunicare il nome del proprio rappresentante alla Consulta degli Studenti entro 30 giorni dall'inizio delle attività didattiche. In caso di una Consulta al primo mandato i nomi dovranno essere comunicati entro 10 giorni dalle elezioni della stessa. Non possono essere eletti come rappresentanti studenti che fanno già parte della Consulta degli Studenti.

Articolo 9 - Iter di modifica del regolamento

Le modifiche del presente Regolamento, possono essere formulate, in forma scritta, da ogni componente della Consulta degli Studenti e/o dal Collegio Studentesco. Ogni proposta di modifica, deve essere approvata dalla metà più uno dei componenti della Consulta degli Studenti. Le proposte di modifica, una volta approvate, devono essere sottoposte al Consiglio Accademico per la delibera.